



Associazione Coordinatori  
Sicurezza Trentino



## **CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

### **NOTA INFORMATIVA a dell'emanazione del DPCM 22 marzo 2020**

*A cura Geometra Stefano Farina*

A seguito dell'emanazione del DPCM 22 marzo 2020 sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM medesimo.

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (ovvero smartworking, distanze di 1 metro, sanificazione locali, ecc.).

Per quanto riguarda i cantieri riportiamo di seguito i riferimenti relativi alle attività:

Codice ATECO 41

#### **COSTRUZIONI COSTRUZIONE DI EDIFICI**

Attività non previste nelle deroghe

Codice ATECO 42

#### **INGEGNERIA CIVILE, COSTRUZIONE DI STRADE E Ferrovie ed altre.**

Attività previste nelle deroghe

Codice ATECO 43

#### **LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**

Attività non previste nelle deroghe

Con esclusione

Codice ATECO 43.2

#### **INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE**

Attività previste nelle deroghe

Ci sono comunque tre giorni (fino al 25 marzo) per "completare le attività necessarie alla sospensione", in questo caso comunque i cantieri (spazi comuni, postazioni di lavoro, ecc.) devono essere sanificati e deve essere garantito in toto quanto previsto dal Protocollo 14 marzo.

A solo titolo di esempio si indicano alcuni adempimenti che devono essere eseguiti:

#### **Aggiornamento procedure da rispettare in cantiere e determinazione relativi costi sicurezza:**

- Esempio di costi a carico del Committente:
  - o messa a disposizione di un container spogliatoio,
  - o messa a disposizione di un container da utilizzare come locale per le pause (es. pausa pranzo),

- sanificazione iniziale spazi comuni ed aree di lavoro (compreso uffici, baraccamenti, wc, percorsi, ecc.)
  - pulizia giornaliera del cantiere e sanificazione a fine lavoro,
  - costi per la diffusione delle regole da rispettare connesse alle procedure previsti per lo specifico cantiere (esempio tabelle, manifesti, brochure, ecc.),
  - costi per momenti informativi relativi alle regole da rispettare connesse alle procedure previsti per lo specifico cantiere.
  - Costi per dpi attività interferenti
- Esempio di costi a carico dell'impresa esecutrice
- Sanificazione attrezzature ed impianti utilizzati
  - Fornitura dpi per lavorazioni non interferenti ed addestramento al loro efficace utilizzo,
  - Modalità di informazione specifiche per i lavoratori in merito alle procedure aziendali,
  - Costi relativi alla verifica temperatura dei lavoratori.

Per le attività sospese, restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Commissario del Governo/Prefetto ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Ricordiamo inoltre

- che per la Provincia di Trento è vigente un'ordinanza di chiusura di quei cantieri che per proseguire l'attività necessitano di personale che non dispone del medico di base sul territorio provinciale, in quanto non residente sul territorio.
- Con Ordinanze Provinciali/Regionali per la Provincia di Bolzano, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta, Regione Campania tutti i cantieri sono chiusi (escluso attività strategiche e di emergenza).

---

A solo titolo esemplificativo si riporta nello schema sottostante l'indicazione dei codici ATECO, indicando in rosso le attività sospese ed in verde quelle in deroga (fatto salvo gli adempimenti relativi a distanza, sanificazione, ecc. ecc.)

## Settore Costruzioni, tutti i codici Ateco

Di seguito i codici attività del settore costruzioni:

### Codice

Ateco	SEZIONE	Descrizione
<b>F</b>		<b>COSTRUZIONI</b>
<b>41</b>	<b>F</b>	<b>COSTRUZIONE DI EDIFICI</b>
<b>41.1</b>	<b>F</b>	<b>SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI</b>

<b>41.10</b>	<b>F</b>	<b>Sviluppo di progetti immobiliari</b>
41.10.0	F	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.10.00	F	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
<b>41.2</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di edifici residenziali e non residenziali</b>
<b>41.20</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di edifici residenziali e non residenziali</b>
41.20.0	F	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.20.00	F	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
<b>42</b>	<b>F</b>	<b>INGEGNERIA CIVILE</b>
<b>42.1</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di strade e ferrovie</b>
<b>42.11</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di strade e autostrade</b>
42.11.0	F	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.11.00	F	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
<b>42.12</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane</b>
42.12.0	F	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.12.00	F	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
<b>42.13</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di ponti e gallerie</b>
42.13.0	F	Costruzione di ponti e gallerie
42.13.00	F	Costruzione di ponti e gallerie
<b>42.2</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di opere di pubblica utilità</b>
<b>42.21</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi</b>
42.21.0	F	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.21.00	F	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
<b>42.22</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni</b>
42.22.0	F	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.22.00	F	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
<b>42.9</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di altre opere di ingegneria civile</b>
<b>42.91</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di opere idrauliche</b>
42.91.0	F	Costruzione di opere idrauliche
42.91.00	F	Costruzione di opere idrauliche
<b>42.99</b>	<b>F</b>	<b>Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</b>
42.99.0	F	Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.01	F	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09	F	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
<b>43</b>	<b>F</b>	<b>LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI</b>

<b>43.1</b>	<b>F</b>	<b>DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE</b>
<b>43.11</b>	<b>F</b>	<b>Demolizione</b>
43.11.0	F	Demolizione
43.11.00	F	Demolizione
<b>43.12</b>	<b>F</b>	<b>Preparazione del cantiere edile</b>
43.12.0	F	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.12.00	F	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
<b>43.13</b>	<b>F</b>	<b>Trivellazioni e perforazioni</b>
43.13.0	F	Trivellazioni e perforazioni
43.13.00	F	Trivellazioni e perforazioni
<b>43.2</b>	<b>F</b>	<b>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI</b>
		<b>DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE</b>
<b>43.21</b>	<b>F</b>	<b>Installazione di impianti elettrici</b>
43.21.0	F	Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.01	F	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	F	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03		Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici
	F	di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
<b>43.22</b>	<b>F</b>	<b>Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria</b>
43.22.0	F	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	F	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	F	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	F	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04	F	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05	F	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
<b>43.29</b>	<b>F</b>	<b>Altri lavori di costruzione e installazione</b>
43.29.0	F	Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.01	F	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	F	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	F	Altri lavori di costruzione e installazione nca
<b>43.3</b>	<b>F</b>	<b>COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI</b>
<b>43.31</b>	<b>F</b>	<b>Intonacatura</b>
43.31.0	F	Intonacatura e stuccatura
43.31.00	F	Intonacatura e stuccatura
<b>43.32</b>	<b>F</b>	<b>Posa in opera di infissi</b>
43.32.0	F	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.32.01	F	Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate
43.32.02	F	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
<b>43.33</b>	<b>F</b>	<b>Rivestimento di pavimenti e di muri</b>
43.33.0	F	Rivestimento di pavimenti e di muri
43.33.00	F	Rivestimento di pavimenti e di muri
<b>43.34</b>	<b>F</b>	<b>Tinteggiatura e posa in opera di vetri</b>
43.34.0	F	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.34.00	F	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
<b>43.39</b>	<b>F</b>	<b>Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici</b>
43.39.0	F	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
43.39.01	F	Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09	F	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
<b>43.9</b>	<b>F</b>	<b>ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE</b>
<b>43.91</b>	<b>F</b>	<b>Realizzazione di coperture</b>
43.91.0	F	Realizzazione di coperture
43.91.00	F	Realizzazione di coperture
<b>43.99</b>	<b>F</b>	<b>Altri lavori specializzati di costruzione nca</b>
43.99.0	F	Altri lavori specializzati di costruzione nca
43.99.01	F	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02	F	Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09	F	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

---

Si riporta infine l'articolo pubblicato su PUNTOSICURO.it di data 18 marzo 2020 (ovvero ante DPCM 22 marzo 2020) ove sono analizzati gli aspetti legati all'applicazione del Protocollo siglato tra la **Presidenza del Consiglio, le parti sindacali e quelle datoriali, dal titolo "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"**.

### **CORONAVIRUS: La salute e sicurezza dei lavoratori all'interno dei cantieri temporanei o mobili**

A cura Geom. Stefano Farina

In questi giorni sono numerosi i provvedimenti normativi, le ordinanze, i protocolli applicativi, le linee guida e le prese di posizione, che si stanno succedendo sia a livello nazionale che locale.

Visti anche i numerosi quesiti che mi stanno arrivando, con questa nota provo a fare il punto sulla situazione e sugli obblighi in materia.

Il punto di partenza è quello che il rischio di contagio da COVID19 non è un rischio specifico del cantiere, ma un rischio dovuto ad una situazione sanitaria a livello globale, questo vuol dire che, a parte settori specifici legati alla sanità, ad essa collegati o ambiti specifici, la valutazione del rischio non viene fatta direttamente dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di protezione aziendale, dal medico competente o da altri soggetti quali i committenti, i direttori dei lavori od i coordinatori della sicurezza, ma emerge dalla valutazione fatta dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che ha dichiarato lo stato di Pandemia e dai governi centrali delle singole nazioni.

Ovvero: il rischio di contagio è presente in tutte le attività e di questo è necessario tenere conto nella predisposizione delle procedure da attuare durante l'attività lavorativa nel suo complesso e per ogni singola fase di lavoro nello specifico.

In particolare a livello nazionale è stato emanato il DPCM (Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri) 08 marzo 2020 nel quale le attività produttive (tra le quali rientrano i cantieri) potevano rimanere aperte nel rispetto di specifiche condizioni sanitarie e di sicurezza. Tali aspetti, inizialmente previsti per determinate aree geografiche, sono stati estesi a tutto il territorio nazionale a seguito dell'emanazione del DPCM di data 09 marzo 2020.

Sono poi uscite ordinanze "locali" di sospensione integrale dei cantieri (vedasi ad esempio l'ordinanza della Provincia di Bolzano che dispone la **chiusura dei cantieri** in cui vengono svolti **lavori non urgenti**) o **parziale (ad esempio quella della Provincia di Trento)**.

**Partendo dal DPCM è stato poi siglato tra la Presidenza del Consiglio, le parti sindacali e quelle datoriali, un "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" nel quale vengono disciplinate le modalità di mantenimento delle condizioni di sicurezza al fine della riduzione del rischio contagio.**

**Dobbiamo considerare che tale Protocollo, certamente molto utile e fondamentale per gli scopi per il quale è stato emanato, è prevalentemente strutturato in base alle attività produttive industriali e presenta – a mio avviso - alcune limitazioni oggettive relativamente alla sua applicazione all'interno dei cantieri.**

**Rimandandovi alla lettura integrale del Documento che è scaricabile a questo indirizzo:**

<http://www.stefanofarina.it/CoronaVirus/documenti/ProtocolloSicurezzaAmbientiDiLavoro-20200314.pdf>

**precisiamo che in questi giorni stanno uscendo numerose Linee Guida fatte da associazioni, ordini, collegi che comunque non possono non tenere conto del citato protocollo.**

**Cerchiamo allora di capire quali sono le procedure che devono essere adottate e quali i compiti dei professionisti legati alla vita del cantiere (Coordinatore sicurezza e Direttore dei Lavori in primis).**

#### **1- INFORMAZIONE**

- *L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.*

Questo passaggio risulta facilmente applicabile e controllabile.

## 2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Considerato che nel settore dell'edilizia la maggior parte dei lavoratori accede direttamente al cantiere senza passare per la sede aziendale, a mio avviso questo punto è da leggersi come modalità di ingresso in cantiere.

- *Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (applicando gli aspetti legati alla privacy). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.*

**E già qui sorgono i primi problemi. Fermo restando che i controlli possono essere fatti (non vi è l'obbligo) e che li fa la singola azienda sui propri lavoratori, quale modalità di controllo possono esercitare il Coordinatore ed il Direttore dei Lavori? A mio avviso nessuno, a meno che l'obbligo non venga disciplinato mediante accordi tra le parti (Committente in primis).**

## 3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

I cantieri sono oggetto di continuo accesso di fornitori e tra gli aspetti del Protocollo evidenziamo i seguenti:

- *Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.*

E questo risulta fattibile e rientra anche nell'ambito di Coordinatore e Direttore dei Lavori.

- *Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.*

Ed anche questo risulta fattibile e rientra anche nell'ambito di Coordinatore e Direttore dei Lavori.

- *Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.*

Qui rientriamo nell'ambito del CSE, ma consideriamo che non in tutti i cantieri risulta possibile individuare/installare servizi igienici dedicati e pertanto in tali situazioni il cantiere deve essere precluso all'accesso a fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno.

- *Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.*

Aspetti prettamente di competenza dell'impresa che però possono venire rilevati e "contestati" dal CSE che rileva eventuali "violazioni" all'interno dell'area di cantiere.

## 4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Se all'interno di un'azienda la pulizia e sanificazione può essere fatta con limitati problemi, all'interno dei cantieri tali aspetti diventano abbastanza difficoltosi, ricordiamo che il protocollo prevede che

- *l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago*

Ovvero se riportato in ambito cantiere: sanificazione di uffici, baraccamenti di deposito attrezzature/materiali, spogliatoi, postazioni di lavoro (a solo titolo di esempio percorsi sui ponteggi, cabine macchine operatrici, cestelli PLE, parapetti, scale portatili, ecc. ecc.). Ritengo sia un'operazione molto difficile se non impossibile da attuare.

- *occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi*

Consideriamo cosa vuol dire sanificare joystick, pulsantiere, interruttori quadri elettrici, ecc. Quello appena esposto è a mio avviso è il punto più difficile da applicare e che diventa una "palese violazione del DPCM" qualora non venga fatto.

## 5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- *è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani*
- *l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani*
- *è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone*

Il problema si pone su quale azienda all'interno del cantiere deve mettere a disposizione i mezzi detergenti: una per tutti od ognuno per i propri. E su questo il ruolo del CSE è quello di verificare che l'azienda/e abbia messo a disposizione quanto previsto ed eventualmente, in accordo con il Committente stabile chi, fa, cosa. Ovvero chi mette a disposizione i detergenti (ricordiamo che generalmente per i piccoli/medi cantieri i wc/spogliatoi, sono comuni tra le aziende).

## 6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Riportiamo solo il punto a nostro avviso più vincolante per il cantiere:

- *qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.*

**Ovvero per tutte le lavorazioni sarà necessario che l'impresa indichi al CSE quali non permettono di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, fornisca i relativi DPI, istruisca i lavoratori al loro utilizzo, sostituzione, smaltimento, controlli tramite i preposti l'applicazione di quanto previsto.**

Al CSE pure il compito di verificare la compatibilità delle lavorazioni interferenti (ovvero di quelle eseguite da operai di ditte differenti a distanza inferiore ad un metro, anche in relazione ai percorsi di accesso alle singole aree/posizioni di lavoro), e redigere le relative procedure e indicazioni (vedasi anche le faq del governo che andrò ad illustrare tra poco).

## 7- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

Qualora tali spazi siano presenti in cantiere (e lo spogliatoio generalmente c'è) sono necessari specifici adempimenti (es. ventilazione continua dei locali)

- *l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.*

- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Tutte le volte in cui il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rileverà un mancato rispetto degli adempimenti, se si tratta di un pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, sospende la singola lavorazione fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 92, comma 1, lettera f). Se invece si tratta di mancato rispetto delle procedure (esempio mancata sanificazione, mancata messa a disposizione di detergenti, dovrà contestarlo all'impresa dando un tempo di adempimento entro il quale provvedere (vista la potenzialità del rischio contagio consiglio tempi non superiori a 1-2 ore) ed in difetto provvedere a segnalare al Committente l'inadempienza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 92 comma 1, lettera e) affinché il Committente (od il responsabile dei lavori) prendano immediati provvedimenti nei confronti dell'impresa inadempiente (compresa l'immediata sospensione dei lavori).

Accennavo prima alle FAQ CORONAVIRUS pubblicate sul sito del Governo, all'interno delle quali vi è un'indicazione che a mio avviso risulti non condivisibile dal punto di vista normativo e difficilmente applicabile, in particolare nell'ambito dei cantieri pubblici. A solo titolo di informazione la riporto una parte della faq:

*“Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.*

*Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate”.*

In particolare se il CSE deve integrare il Piano e redigere la relativa stima dei costi (pensiamo solo allo sfasamento temporale/spaziale di alcune lavorazioni), vuol dire che si tratta di una modifica progettuale che deve per forza venire approvata mediante una variante tecnico-economica e di conseguenza, nelle more della stesura dell'aggiornamento ed approvazione della variante stessa, vi deve essere - da parte della Stazione Appaltante - una sospensione delle attività lavorative del cantiere.

Citavo prima Linee Guida, Comunicati da parte di Organizzazioni Sindacali, Datoriali, Ordini e Collegi. Ritengo che in questo momento sia importante che il Governo prenda atto delle problematiche relative ai cantieri e ne disponga la chiusura, fatto salvo quelli legati a situazioni di emergenza o quelli, dove a seguito di specifica valutazione, vi sia la possibilità di effettivo ed efficace contenimento del rischio di contagio.

Molte imprese lo hanno capito e, non riuscendo a garantire trasporti, pasti, sanificazione, si sono già mosse autonomamente per la chiusura dei propri cantieri.

Lungi da me voler colpevolizzare chi non ha chiuso, ma da quanto sento da molti colleghi coordinatori i problemi vi sono e sono notevoli. Non possiamo più rischiare: #iorestoacasa.